
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER PASSAGGIO “SEMPLIFICATA – ORDINARIA” CON MODIFICHE (Art. 208 D.Lgs n. 152/2006)

DOCUMENTO

RELAZIONE CONFORMITÀ PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI

PROPONENTE

MORANDI BORTOT SRL

Sede legale

Via Piave n. 70
Loc. Tezze
31028 Vazzola (TV)

Sede impianto

Via Piave n. 70
Loc. Tezze
31028 Vazzola (TV)

CONSULENZA TECNICA:

Studio AM. & CO. Srl

Via delle Industrie n. 29/h int. 7
30020 Marcon (VE)
Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420
e-mail david.massaro@studioamco.it

STUDIO AM. & CO. S.R.L.

CONSULENZA AMBIENTALE
PROGETTAZIONE IMPIANTI
QUALITÀ (ISO 9001:2000 - ISO 14001)
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONSULENZA ADR
IGIENE E SICUREZZA

Tecnico incaricato: dott. David Massaro

Collaborazione: ing. Luigi Bonan

INDICE

1. PREMESSA	3
2. PIANO GESTIONE RIFIUTI REGIONE VENETO	3
I -Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio	4
II - Pericolosità idrogeologica.....	6
III - Biodiversità e geodiversità	9
IV - Protezione delle risorse idriche	11
V - Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità	16
VI – Altri elementi da considerare	17
3. CONCLUSIONI	19

1. PREMESSA

Il presente documento viene allegato alla richiesta di autorizzazione che la ditta MORANDI BORTOT SRL presenta alla Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 relativamente al passaggio dal "regime semplificato di abilitazione" (artt. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/2006) al "regime ordinario" dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via Piave n. 70 in località Tezze di Vazzola (TV).

L'impianto è attualmente abilitato in regime di A.U.A. (Art. 216 D.Lgs 152/06) dalla Provincia di Treviso.

2. PIANO GESTIONE RIFIUTI REGIONE VENETO

Con DGR n. 988 del 09.08.2022 pubblicata nel Bur. n. 107 del 02/09/2021 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

Essendo il Piano di Gestione dei rifiuti uno strumento di pianificazione gestionale, in fase di disamina della compatibilità con l'intervento proposto dalla ditta committente, si ritiene di dover porre attenzione ai criteri escludenti per l'inserimento di nuovi impianti considerando i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda la metodologia e i criteri generali di localizzazione il piano regionale individua:

- *le aree sottoposte a vincolo assoluto* e, pertanto, non idonee a priori: in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per altre tipologie impiantistiche, l'idoneità o meno;

- **le aree con raccomandazioni:** tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle province tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

Richiamando il Piano Regionale di Gestione Rifiuti i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di recupero e smaltimento individuano i seguenti elementi da considerare:

- I. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio;
- II. Pericolosità idrogeologica;
- III. Biodiversità e geodiversità;
- IV. Protezione delle risorse idriche;
- V. Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- VI. Altri elementi da considerare.

Di seguito vengono analizzati i diversi elementi.

I -Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio

Criteri di esclusione

È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti:

- siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e nel programma MAB-UNESCO;
- Aree e beni di notevole interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004;
- Aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;

- Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

Raccomandazioni

Infine sulla base degli strumenti di pianificazione, quali PTRC, PTCP, PTGM, PAT, Piani d'Area e piani paesaggistici possono essere individuate raccomandazioni per:

- le zone ricomprese all'interno di coni visuali individuati dagli strumenti territoriali e urbanistici che, per localizzazione, consistenza, significato storico e presenza nell'iconografia del territorio, si configurano come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo storico-identitario;
- gli ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistiche e culturali, connesse ai valori paesaggistico-ambientali del contesto, aventi ricaduta socio-economica positiva sul territorio.

L'area in esame, come illustrato nell'immagine 1 non è soggetta a vincoli particolari; di fatto risulta interessata marginalmente dalla fascia di rispetto dell'idrografia relativamente alla canaletta Tron e in parte l'area sembra ricadere in una zona di agrocenturiato. Non vi sono tuttavia motivi che possano porre sul sito alcun tipo di tutela paesaggistica.




Immagine 1 – estratta da tav. B 01 del PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

II - Pericolosità idrogeologica

Criteria di esclusione

Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dai Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni adottati

Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI, art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino Distrettuali valgono i criteri di esclusione previsti dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità.

Allo scopo di non aumentare il rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva, in relazione alla classificazione del territorio ai sensi del DPCM 29 settembre 1998, non può essere consentita la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi compresi gli impianti di solo stoccaggio:

- per il Distretto Alpi Orientali: nelle aree fluviali nonché nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata P4 e elevata P3 o a pericolosità idraulica P3;
- per il Distretto Padano:
 - 1) in area di pianura: aree tra le unghie a campagna degli argini maestri (Contengono la Fascia A e la B), aree soggette ad allagamenti frequenti per esondazioni dalla rete idraulica minore od artificiale – di bonifica;
 - 2) In area collinare e montana: aree Ee coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata associata ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, in aree Fa di frana attiva e in aree Ca conoidi attive o potenzialmente attive non protette da opere di difesa sistemazione a monte (pericolosità elevata).

Inoltre dovranno essere tenuti in debita considerazione anche gli eventuali ulteriori criteri di esclusione individuati nei Piani di settore redatti dalle competenti Autorità di Bacino Distrettuali.

Aree a rischio di frana e/o con boschi di protezione

È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree:

- aree a rischio di frana;
- aree coperte da boschi di protezione, così come definiti nell'art. 16 della LR 52/78.

Le aree a rischio di frana sono quelle classificate R4 (rischio molto elevato) e R3 (rischio elevato) nei relativi “Piani stralcio di assetto idrogeologico”.




Immagine 2 - estratta geoportale del Piano Gestione Rischio Alluvioni

Come si evince dall'Immagine precedente, estratta dal geoportale "Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni" l'area non rientra in alcuna classificazione di rischio idraulico o di pericolosità idraulica.

Raccomandazioni

- Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dai Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni adottati

Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI, art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino Distrettuali, non soggette ad esclusione dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità geologica,

idraulica e valanghiva conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità, le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche, sentito in merito il parere della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo.

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23

Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e non ricomprese nelle aree di esclusione, le Province valutano, sentito in merito il parere del Servizio Forestale Regionale, quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche.

- Aree soggette a dissesto idrogeologico

Le Province, la Città metropolitana di Venezia e i Comuni, in attuazione dell'art. 20 del PTRC, considerato che la realizzazione di un impianto di recupero o smaltimento rifiuti costituisce di fatto un mutamento permanente di destinazione d'uso del suolo, disciplinano nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica gli ambiti di fragilità ambientale, quali aree di frana, le aree di erosione, le aree soggette a caduta massi, le aree soggette a valanghe, le aree soggette a sprofondamento carsico, le aree soggette ad esondazione con ristagno idrico, le aree di erosione costiera, specificando forme e criteri di attuazione.

- Aree boscate

Nelle aree boscate individuate ai sensi dell'art 14 della legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52 la localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche va valutata nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 15 della stessa legge.

III - Biodiversità e geodiversità

Criteri di esclusione

È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree:

- Rete ecologica regionale:
 - aree nucleo, costituite dai siti della Rete Natura 2000 (Dir 2009/147/CE e 92/43/CEE) e dalle aree naturali protette (L.394/1991 - art.26 del PTRC);
 - corridoi ecologici e grotte (artt. 27, 28 del PTRC);
- Riserve naturali istituite, ai sensi dell'art. 8 della L. 394/91
- Geositi (L 394/1991) di cui al catalogo regionale istituito con D.G.R. n. 221 del 28/02/2017.

Raccomandazioni

Aree litoranee soggette a subsidenza

Con particolare riferimento alle discariche, le Province dovranno valutare l'indoneità delle aree litoranee in cui il fenomeno della subsidenza si manifesta in modo significativo. Allo scopo sarà opportuno acquisire il parere delle competenti strutture regionali.




Immagine 3 – estratta da geoportale regionale

Come si evince dall'Immagine precedente, estratta dal geoportale Regionale dei dati territoriali, l'area non rientra in alcuna delle zone di esclusione o raccomandazione.

IV - Protezione delle risorse idriche

Criteria di esclusione

Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si distinguono, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione. Sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano.

La normativa definisce zona di tutela assoluta l'area immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un'estensione di almeno 10m ed essere adibita elusivamente a opera di

captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/06). Zona di rispetto è la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera di presa.

Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall'art. 94 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i..

Inoltre la normativa nazionale ed in particolare l'art 16 del PTA, intitolato "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli", stabilisce che nella zona di rispetto sia vietato lo svolgimento delle seguenti attività:

- [...]
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso".

Al fine di preservare il patrimonio idrico è compito inoltre della Regione individuare le zone di protezione ove adottare prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli strumenti urbanistici generali e di settore. Le zone di protezione devono essere delimitate sulla base di studi idrogeologici, tenendo conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di ricarica.

Raccomandazioni

Oltre agli espressi criteri di esclusione specificati al punto precedente, nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e nella valutazione dei loro possibili impatti è necessario considerare la presenza di aree da salvaguardare, dal punto di vista delle risorse idriche, quali quelle individuate dal Piano di tutela delle Acque approvato (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e

s.m.i.) e dai Piani di Gestione dei bacini idrografici, adottati dall'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e del fiume Po.

Trattasi delle seguenti aree o tipologie di acque:

1. acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
2. aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti;
3. acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile;
4. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
5. aree sensibili;
6. zone di alta pianura vulnerabili da nitrati, che per loro natura, con particolare riferimento al substrato geologico, si possono considerare vulnerabili anche ad altre tipologie di inquinanti;
7. acque destinate alla vita dei pesci;
8. acque destinate alla vita dei molluschi.

Il sito ricade all'interno del Bacino idrografico del fiume Livenza (Immagine 4). Non sono presenti pozzi nell'area di impianto.




Immagine 4 – estratta da Tav. 35 del PTA

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 che vi ha provveduto con la D.G.R. n. 211 del 12/02/2008 altresì riportate nel Piano di tutela delle Acque.

Aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti

Il Modello strutturale degli acquedotti del Veneto – art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGR n. 1688 del 16/06/2000, ha identificato sul territorio della Regione del Veneto le zone dove esiste concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile. Queste zone sono state denominate “Aree di produzione diffusa di importanza regionale”.

Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile

Nelle tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 degli Indirizzi di Piano del Piano di Tutela delle Acque sono identificati i Comuni nel cui territorio dovranno essere tutelate le falde acquifere pregiate.

Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto si è già parlato nei criteri di esclusione, il PTA inoltre individua le zone di protezione definite quali aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura.

Aree sensibili

Come stabilito dall'art. 91 e dall'allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: acque superficiali già eutrofizzate, o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi specifici; acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato > 50 mg/l; aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario per conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.

Le aree sensibili del Veneto sono individuate all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo di cui agli artt. 25 e 37 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque.

Zone vulnerabili

L'allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006 definisce vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri di massima per l'individuazione. Questa avviene sulla base di fattori ambientali che concorrono a determinare uno stato di contaminazione, fra i quali i principali sono:

- la vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);
- la capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante (tessitura, contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattività chimico-biologica);
- le condizioni climatiche e idrologiche;
- il tipo di ordinamento colturale e le pratiche agronomiche.

Acque destinate alla vita dei pesci

Le acque destinate alla vita dei pesci comprendono una serie di corsi d'acqua o tratti di corso d'acqua, considerati di particolare pregio per la vita di salmonidi o ciprinidi a seconda dei casi.

Acque destinate alla vita dei molluschi

Le acque destinate alla molluschicoltura e i molluschi stessi, sono tutelati sia dal punto di vista ambientale che sanitario.

Tra le aree soggette a raccomandazioni, l'impianto ricade in una zona vulnerabile in quanto zona di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi.

V - Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità

Criteria di esclusione

Non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole affettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.

Raccomandazioni

Il PTRC articola il sistema del territorio rurale definendo quattro categorie di aree per le quali devono essere tenuti in debita considerazione le disposizioni di cui al Capo I “Sistema del Territorio Rurale” del Titolo II “Uso del suolo” delle Norme Tecniche del PTRC.

Di fatto l'impianto è ad oggi esistente e si inserisce in un'area completamente urbanizzata, si ritiene pertanto di non ricadere nel criterio di esclusione di cui sopra.

VI – Altri elementi da considerare

L'ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, così come da edifici destinati ad abitazione. In quest'ottica nel rispetto del principio di precauzione, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione).

Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita una distanza di sicurezza minima tra:

- l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;
- gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).

Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra. In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	250 m
Impianti di selezione e recupero	100 m

Nel buffer di 100 metri dalla superficie di impianto sono presenti alcune abitazioni, come illustrato nell'Immagine seguente.




Immagine 5

Il presente vincolo assoluto di esclusione si applica valutando in ordine:

1. ubicazione in area idonea:
 - a. “zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici” per gli impianti di recupero e smaltimento;
 - b. “zone territoriali omogenee di tipo E o F” per gli impianti di compostaggio;
 - c. preferibilmente all’interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, per gli impianti di recupero inerti (Art. 21 comma 3 lettera b);

Si specifica pertanto che qualora la realizzazione di un impianto o un suo ampliamento sia localizzato in area idonea, non si applica il rispetto delle distanze.

2. per ubicazioni in aree non idonee, il rispetto delle distanze nelle tabelle soprariportate in relazione alla tipologia impiantistica.

Si ritiene che il vincolo relativo alla distanza dalle abitazioni non si debba applicare in forza della identificazione dell’area quale zona di urbanizzazione consolidata non ampliabile, con riferimento al Piano di Assetto del Territorio – Tavola B 04 “Carta della trasformabilità”

3. CONCLUSIONI

Dalla valutazione effettuata si ritiene che non siano presenti vincoli escludenti o ostativi alla realizzazione dell’intervento e quindi al passaggio da autorizzazione a carattere semplificato ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Vazzola, lì 30 maggio 2025

La ditta

I tecnici

Il legale rappresentante

(documento firmato digitalmente)